

L'insegnamento della religione nell'Accordo di revisione del Concordato

La scuola si rinnova nei contenuti, nei programmi e nella metodologia. Una nuova legge sulla riforma della secondaria superiore è passata al vaglio del legislatore ed è destinata a dare un volto nuovo all'educazione delle nuove generazioni.

In questo contesto quale spazio è riservato all'insegnamento religioso? Con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929 lo Stato italiano e la Chiesa affrontano anche questo delicato problema, aprendo prospettive di autentico rinnovamento alla luce della Costituzione repubblicana e del Concilio Vaticano II, ed offrendo una impronta nuova all'azione formativa dei giovani dalle elementari alle soglie dell'Università; in ogni caso un solco più moderno viene aperto per i prossimi decenni della storia della nazione.

Sulle caratteristiche dell'Accordo in materia di insegnamento religioso, sulle modalità di applicazione e sulle prospettive immediate interviene, con la competenza di un lungo impegno negli organismi, diocesano e nazionale, di pastorale catechistica e scolastica, Mons. Vincenzo Zoccali, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria.

Riflessioni, impegni, prospettive

Il 20 Febbraio 1985 il Parlamento italiano ha ratificato in via definitiva l'Accordo di Revisione del Concordato lateranense dell'11 Febbraio 1929: Accordo di modificazioni tra la S. Sede e la Repubblica

italiana, solennemente firmato in Roma a Villa Madama dai plenipotenziari Card. Agostino Casaroli, segretario di Stato e prefetto del Consiglio degli Affari pubblici della Chiesa e On. Bettino Craxi presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana.

Col voto di ratifica - a giudizio di molti - non solo si chiude il lungo e complesso cammino della riforma del *Concordato* lateranense e della legislazione civile ed ecclesiastica che ne era derivata, ma si aprono prospettive nuove di collaborazione tra la società civile e la società religiosa, tra le istituzioni statali e le istituzioni ecclesiastiche, in uno spirito di operosa e feconda convergenza, sia pur nei propri ambiti, di intenti e di azioni che costituisce la sostanza più profonda del nuovo *Concordato*.

L'Accordo di revisione, definito da Giovanni Paolo II «avvenimento di portata storica», ad una attenta e critica lettura, libera da precomprensioni ideologiche e partitico-politiche, a mio modesto avviso, si configura come una soluzione positiva e coraggiosa per gli elementi di novità che presenta, non facile e problematica per le difficoltà di attuazione che comporta.

Certamente non pochi sono i problemi tuttora aperti che si spera trovino soddisfacente e comune risposta in una coerente legislazione applicativa «nella consapevolezza della necessità di eliminare ogni ostacolo nella proficua collaborazione tra società civile e società religiosa, che solo in un integrale regime di libertà possono conseguire risultati reciprocamente fecondi»¹.

La chiave di lettura per una corretta interpretazione del nuovo *Concordato* si trova nel preambolo del testo dell'Accordo in cui viene connotata la comprensione nuova che lo Stato costituzionale e laico ha di sé «tenuto conto del processo di trasformazione politico e sociale verificatosi in Italia negli ultimi anni» nonché la presa di coscienza del Vaticano II sulla Chiesa, «del suo essere mistero di comunione, segno e strumento di una realtà che la trascende, popolo di Dio per sua natura aperto all'accoglienza di tutti gli uomini e di tutto ciò che di autentico e di buono è nell'uomo e nel dinamismo sociale odierno; del suo essere *organo visibile* in questo mondo, costituito e organizzato come società»², operante dentro la storia, nel

¹ Cfr. *Avanti*, 29 marzo 1985, pag. 2

² *Lumen Gentium*, n. 8.

rispetto della legittima autonomia delle realtà terrestri, della laicità dello Stato, dell'autonomia e indipendenza della comunità statale e politica, della libertà religiosa che si fonda sulla dignità della persona umana: consapevolezza di una Chiesa che, pur nella distinzione di funzioni e di fini, per nativa costituzione e missione, intende instaurare dialogo e collaborazione con tutti³.

Strumento di collaborazione

In tale contesto il nuovo Concordato si configura chiaramente come «strumento di concordia e non di privilegio»⁴ con il quale la Chiesa e lo Stato, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, si impegnano a collaborare «per la promozione dell'uomo e per il bene del paese»⁵: strumento di collaborazione e non di rivalsa, che considera definitivamente sepolte nelle cronache del passato intenzioni del tutto anacronistiche di integralismo e di antagonismo.

Anche l'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale fa parte di questo comune impegno che lo Stato e la Chiesa, ciascuno per la sua parte, sono chiamati ad onorare. Lo Stato onora tale impegno ponendosi al servizio dei valori di cui le persone e le comunità sono portatrici *con una sana laicità* che non privilegia alcuna ideologia, alcuna etica o confessionalità propria, laicista, teistica o ateistica e *con una scuola* che non sia luogo e strumento di una educazione conformistica, imposta nel quadro di una filosofia, di un'etica o religione di stato, ma culturalmente pluralistica, «aperta non solo a tutti, ma a tutte le fedi vagliate e dibattute, in un libero confronto senza preclusioni o conformismi, non significando la laicità dello Stato imposizione di un credo laico»⁶: *con una scuola* come luogo di istruzione, di educazione e di mediazione culturale, che elabori e trasmetta cultura nel senso più autentico di coltivazione, di proposta e di offerta di valori «per il pieno sviluppo della perso-

³ Cfr. *Gaudium et Spes*, n. 36, 74, 76, 92; *Dignitatis humanae*, n. 2.

⁴ Cfr. Discorso del Card. Casaroli del 18.2.1984.

⁵ Cfr. Accordo di revisione 18.2.1984.

⁶ Cfr. Discorso dell'On. Craxi alla Camera, *Avanti* 25.3.1985.

nalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio»⁷.

Lo stesso comune impegno sono ora chiamati ad onorarlo «la Chiesa e i cattolici, con la dovuta competenza, perché alla scuola - non solo con l'insegnamento della religione - siano assicurati progetti di piena educazione dell'uomo e del cittadino», proponendo per e nell'insegnamento di religione valide motivazioni, autentici contenuti, metodi scientifici, insegnanti qualificati⁸.

L'Accordo di revisione del Concordato così si esprime all'articolo 9 n. 2:

«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari⁹.

⁸ Cfr. Nota della Presidenza CEI 23.9.1984, n. 8.

⁹ Cfr. Accordo di revisione art. 9 e art. 5 del Protocollo aggiornale pagg. 12-16. Testi ufficiali CDB, Bologna 1985.

Rilevanti novità

Alla lettura del testo emergono con evidenza alcuni significativi elementi di *novità* rispetto al Concordato del 1929.

Anzitutto le ragioni legittimanti ed esigenti l'I.R. nella scuola pubblica sono da individuarsi *nel valore della cultura religiosa* nel quadro delle finalità della scuola e *nei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano*.

Da ciò mi sembra che possa coerentemente dedursi che nell'attuale formulazione concordataria le motivazioni della presenza dell'I.R. nella scuola pubblica siamo di ordine antropologico, storico-culturale e sociologico.

Sul piano antropologico, poiché «la dimensione religiosa non è un semplice fatto di cultura, bensì un elemento costitutivo della stessa struttura ontologica dell'uomo (anteriormente al sorgere e allo svilupparsi di forme positive di culto e di religione), se ne deduce che essa non può essere esclusa tra le componenti formative dell'uomo e, quindi, dall'azione educativa della scuola»¹⁰.

Sul piano storico-culturale il Concordato revisionato pienamente riconosce che i valori della religione cattolica appartengono da sempre al popolo italiano, tanto da costituirne parte rilevante del suo patrimonio storico. La religione cattolica è sì largamente radicata nel tessuto vivo della società italiana «per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per una ordinata convivenza civile e per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace»¹¹.

Pertanto, sul piano sociologico essi valori «non possono essere ignorati da una scuola che oggi pretende di rivendicare una essenziale funzione di interpretazione e di coscientizzazione della realtà sociale nella sua complessità».

¹⁰ G. Della Torre, Rassegna di diritto ecclesiastico e matrimoniale 1985. L'insegnamento di religione nel Concordato revisionato, pag. 381. Cfr. Scuola Civile, Scuola Laica e I.R., pag. 247. Queriniana, 1983.

¹¹ Dichiarazione della Presidenza della CEI, n. 2, 18.2.1984.

Diritto della persona e della famiglia

D'altra parte non può essere disatteso il diritto d'ogni persona, perennemente inquieta e desiderosa di scoprire e conoscere la «verità religiosa» *anche* nella scuola, che deve pur poter dare una risposta ai giovani che si interrogano sul significato e sul fine ultimo della vita, in forza della nativa aspirazione dell'uomo verso la ricerca della verità.

L'insegnamento della religione è, pertanto, richiesto dalla dimensione religiosa dell'uomo, in quanto tale, aderente o no a confessioni religiose positive, e che Noberto Bobbio così mirabilmente descrive in una intervista comparsa sul *Regno* (n. 8, 15 aprile 1982): «Essere fuori della Chiesa non vuol dire però non essere religiosi. Per me l'uomo religioso è quello che conserva il senso del mistero e quindi dei propri limiti (...) Credo che il senso religioso della vita consista nel rendersi conto che l'uomo è un atomo minuscolo in un universo infinitamente grande, di cui conosce una piccolissima parte. Conosce molto poco della causa. E meno ancora, anzi nulla, del fine. Il problema religioso nasce appunto dalla domanda (senza risposta): «a che scopo?»

Per quanto, poi, riguarda coloro che credono, non possono essere disattesi i precisi diritti che le famiglie credenti (e gli alunni stessi) hanno nei confronti della scuola perché essa «non solo non ponga in pericolo la fede dei loro figli, ma anzi completi, con adeguato insegnamento religioso, la loro formazione integrale¹².

L'I.R. nel quadro delle finalità della Scuola

A nessuno sfugge che con la normativa dell'articolo 9, di cui sopra, è stato superato il modello confessionalista gentiliano e lateranense secondo cui «l'Italia, considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica».

¹² *Giovanni Paolo II*, Discorso alla Curia Romana 28.6.1984, n. 6. Nota della Pres. CEI 23.9.1984, n. 5.

Non mi sembra fuori luogo rilevare che l'art. 36 del Concordato Lateranense, dopo aver solennemente affermato che «l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica» con dissonanza quasi contraddittoria ne tira una inattesa e *modesta* conseguenza: quella, cioè, di «consentire» che l'insegnamento religioso abbia un ulteriore sviluppo nella scuola media di ogni ordine e grado, con un ruolo marginale di diritto e di fatto, in virtù della legge 5 giugno 1930 n. 825, attuativa dell'art. 36 del Concordato del 1929 che stabilisce che per l'I.R. «non ci sarebbero stati né voti, né esami, né frequenza assolutamente obbligatoria, prevedendosi all'art. 2 la possibilità dell'esonero»¹³.

L'art. 9 n. 2 del Concordato revisionato afferma che lo Stato «continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Una prima connotazione da evidenziare e fortemente rimarcare è questa: lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche nel *quadro* e in *ragione* delle finalità proprie della scuola. L'I.R. non è un privilegio, una pura concessione fatta dallo Stato alla Chiesa, non è un corpo estraneo alla scuola, ai suoi obiettivi educativi e alle sua finalità; chè anzi entra in essa a pieno titolo con la dignità e specificità di materia scolastica, concorrendo validamente con la programmazione curriculare, in un contesto arricchente d'interdisciplinarità, con esplicitazione e approfondimento critico di contenuti e con serietà metodologica alla promozione del pieno sviluppo della personalità degli alunni.

E tutto ciò attraverso una formazione culturale sempre più seria e motivata per l'acquisizione di autonoma capacità di apprendimento, di valutazione critica e di scelte decisive, in un processo educativo alla partecipazione alla vita sociale e democratica, al senso della libertà e della responsabilità individuale e sociale.

Una seconda puntualizzazione mi sembra possa evidenziarsi e sottolinearsi con la seguente domanda: «assicurare l'insegnamento della religione nel quadro delle finalità della scuola» non implica,

¹³ A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano 1979, pag. 519.

forse, sul piano giuridico, l'obbligo dello Stato di garantire un insegnamento che lo Stato stesso considera estremamente utile, anzi necessario per il perseguimento delle finalità proprie della scuola? Quali i modi concreti, quali le vie doverosamente praticabili dall'istituzione pubblica scolastica nelle sue multiformi articolazioni politiche e amministrative per garantire, organizzare e attivare un tale insegnamento «nel quadro delle finalità della scuola»?

Sono i tanti problemi, di carattere politico, organizzativo e pedagogico tuttora aperti e che saranno affrontati dalle competenti autorità scolastiche e dalla Conferenza Episcopale italiana.

Una terza connotazione di preminente rilievo si fonda sul fatto che le «motivazioni del Concordato non richiedono soltanto una complessiva promozione della cultura religiosa in genere, ma portano ad assicurare un preciso insegnamento di religione cattolica, con tutto ciò che un insegnamento di religione comporta: autenticità di motivazioni e di finalità, ortodossia di contenuti, riconoscibile idoneità degli insegnanti e loro qualificazione professionale, corretta e adeguata metodologia d'insegnamento, libri di testo di sicuro riferimento e culturalmente validi»¹⁴.

Autenticità e scientificità dell'I.R.

A questo punto ritengo che sia estremamente opportuno chiarire le note, o meglio, le componenti caratterizzanti «un vero insegnamento della religione cattolica» voluto dall'Accordo di revisione del Concordato in una scuola statale, laica, policulturale, democratica e partecipata.

Esso è autentico, anzitutto, in riferimento a chiari e precisi contenuti che costituiscono il patrimonio dogmatico e morale della religione cattolica con particolare attenzione a Cristo Salvatore e Redentore, centro e fine della storia, al suo messaggio di liberazione e di salvezza, alla fede e al vissuto sacramentale, storico ed esperienziale della Chiesa. Sui contenuti specifici dell'I.R. nella scuola le in-

¹⁴ Cfr. Nota della Presidenza della CEI del 23.9.1984, n. 8.

dicazioni magisteriali dei vescovi italiani sono estremamente puntuali:

1) L'insegnamento della religione cattolica è stato aggiornato perché si possano favorire scelte consapevoli e responsabili degli alunni e dei loro genitori, proponendo loro valide motivazioni, *autentici contenuti*, metodi e docenti qualificati (Dichiarazione della Presidenza della C.E.I. n. 4/b del 18/2/84).

2) «Un vero insegnamento di religione comporta: autenticità di motivazioni e di finalità, *ortodossia dei contenuti*» ecc. (Nota della C.E.I. del 23/9/84 n. 8).

3) «Senza mai perdere di vista la natura della religione cattolica, bisognerà qualificare sempre meglio l'insegnamento nella Scuola e nel quadro delle sue finalità: con mete e *contenuti educativi propri*» (Nota della C.E.I. 23/9/84 n. 12).

4) «L'insegnamento della religione cattolica esige *conoscenza obiettiva e adeguata dei contenuti* della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa» (Nota della C.E.I. 23/9/84 n. 12).

Non, dunque, un insegnamento sulla religione, configurabile in un corso di cultura religiosa, di storia delle religioni, di storia del Cristianesimo, di etica naturale, di filosofia e di psicosociologia religiosa e così via, ma insegnamento della religione cattolica con un approccio puntuale e inequivocabile al cattolicesimo quale «fatto concreto, storico, incarnato in un patrimonio di valori, di esperienze, di insegnamenti, di liturgie, di organizzazione, di istituzioni, di norme»¹⁵.

Nel discorso conclusivo del dibattito alla Camera sulla ratifica dell'Accordo di revisione del Concordato, il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Craxi, *a proposito*, ha detto: «È stato escluso, quanto meno come ipotesi alternativa, l'impegno dello Stato ad istituire insegnamenti pubblici di storia o di cultura religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre è stato affermato l'interesse dello Stato stesso ad una presenza istituzionale della Chiesa nella scuola perché partecipi nel quadro delle finalità previste dall'ordinamento, al progetto educativo complessivo con un suo specifico apporto. Un interesse che si fonda sul riconoscimento del valore della cultura religiosa nella formazione dei giovani»¹⁶.

¹⁵ Cfr. *Della Torre*, a. cit., pag. 391.

¹⁶ Cfr. *Avantil*, pag. 2, sabato 23 marzo 1985.

L'insegnamento della religione cattolica, pertanto, in quanto inserito nelle finalità della scuola, attesi «gli obiettivi e i criteri propri di una struttura moderna»¹⁷, si configura come *vero* insegnamento, che offre agli alunni gli identici contenuti della catechesi senza essere catechesi ma piuttosto proposta biblico-teologica e culturale che dalla catechesi si diversifica per gli obiettivi didattici, per il metodo e per le finalità specifiche della scuola stessa.

Una sempre più chiara e precisa «caratterizzazione scolastica» dell'I.R. esige una qualificazione più incisiva e più arricchente della stessa scuola nel contesto delle sue finalità con mete e contenuti educativi propri, con metodologie di approccio proprie della scuola e con riguardo agli alunni, che, essendo in età evolutiva, hanno bisogno di sottoporre a sempre nuove verifiche le proprie scelte religiose¹⁸.

Di qui la scientificità dell'I.R. per quanto concerne i contenuti, i criteri per la determinazione e la selezione di essi in riferimento alle finalità, alla rilevanza, alla perspicuità, alla significabilità e alla centralità dello studente; scientificità nell'uso dei mezzi culturali e nella metodologia didattica della lezione stessa, considerando l'ora di religione nelle sue fondamentali componenti: la professionalità del docente, i diversi tipi di comunicazione educativa scolastica e le esigenze psicologiche, sociali e religiose dell'alunno.

Da ciò emerge con maggiore evidenza la *diversità*, «la *distinzione* e la *complementarità* tra l'insegnamento della religione e la catechesi»¹⁹.

Nella scuola infatti si opera per il pieno sviluppo e la formazione integrale dell'uomo e del cittadino, mediante l'accesso alla cultura e in riferimento alle mete educative e ai metodi propri della struttura scolastica; mentre nella comunità ecclesiale la catechesi è orientata ad una piena esperienza di fede, nella partecipazione motivata alla vita sacramentale e nella testimonianza dell'amore cristiano.

Se, dunque, l'insegnamento di religione è «confessionale» nei contenuti che sono identici a quelli della catechesi e che costituiscono oggetto della fede cattolica, esso per le finalità proprie della

¹⁷ Giovanni Paolo II, Discorso al Clero romano del 5 marzo 1981.

¹⁸ Nota della Presidenza della CEI, 23 sett. 1984.

¹⁹ Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso del 5 marzo 1981 in *L'Osservatore Romano*, 7 marzo 1981, pag. 2.

natura della scuola, per gli obiettivi didattici e per la metodologia, è pienamente scientifico e rispettoso delle coscienze. La qual cosa importa che non sia finalizzato alla catechesi o al proselitismo, che non sia dogmatico o fideistico, tanto meno apologetico o, peggio, coattivo, ma un insegnamento ortodosso dell'integrale e oggettivo messaggio cristiano-cattolico, proposto, però, con una dimensione culturale e scientifica che scolasticamente lo caratterizza.

Una proposta offerta a tutti

Poiché l'I.R. è un problema che coinvolge la comunità ecclesiale e la società civile nella pluralità dei soggetti e delle strutture (genitori, studenti, insegnanti di religione, operatori politici e scolastici, operatori della pastorale e della catechesi) la Chiesa e la comunità politica, anche se a titolo diverso, sono a servizio degli alunni, quali persone umane da far crescere e maturare: è il bene dello stesso uomo che esige che esse collaborino tra di loro, svolgendo questo loro servizio, tanto più efficace quanto più intensa è la loro collaborazione, nel rispetto dei propri ambiti e delle proprie competenze²⁰.

Pertanto la Chiesa, presente nella scuola in atteggiamento e in spirito di un autentico servizio, non si fa carico solo di chi già crede, pochi o tanti che siano; essa guarda a tutta la realtà scolastica, nella sua complessità, non ignorando neppure le contraddittorie situazioni culturali e spirituali degli alunni.

Essa, senza imposizioni, rivolge a tutti la sua proposta, anche a coloro che sono in ricerca, ai dubbi, increduli; a quanti si dicono non più credenti ma non rifiutano un discorso obiettivo e motivato sui contenuti del cristianesimo cattolico²¹.

Di già, nella Nota dell'Ufficio Catechistico Nazionale sull'insegnamento della religione in Italia dell'1 settembre 1971, si segnalava la validità della proposta della religione cattolica non solo ai credenti ma anche a quanti, pur essendo al di fuori di ogni positiva confessione, cercano la risposta ai perenni problemi dell'uomo²².

²⁰ *Gaudium et Spes*, n. 76.

²¹ Nota della Presidenza della CEI del 23 sett. 1984, n. 9.

²² Cfr. Nota U.C.N., 1 sett. 1971, n. 9, pag. 4-5.

Tale proposta, quindi, ha potenzialmente come destinatari *tutti* gli studenti, senza alcuna discriminazione e viene offerta per stimolare la ricerca della verità, per favorire il confronto critico sulle diverse concezioni dell'uomo, della vita, della società e della storia; per stabilire e incrementare il dialogo più ampio e culturalmente più motivato sugli interrogativi più acuti riguardo l'enigma della condizione umana che, ieri come oggi, turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della vita, la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte; infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo²³.

Avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica anche gli studenti non credenti potranno conoscere le ragioni della fede dei credenti e il significato umano della religione, per educarsi ai valori del dialogo e della tolleranza, trovando nella proposta del messaggio cristiano-cattolico «spazio aperto, senza preconstituite chiusure, per l'educazione alla libertà, alla pace e alla convivenza nella pluralità»²⁴.

Una scelta responsabile

L'I.R., però, pur essendo proposto a tutti, avendo un carattere dichiaratamente «confessionale» importa necessariamente che sia in concreto rispettata la libertà religiosa, garantita dall'art. 19 della Costituzione e promulgata dalla dichiarazione conciliare «*Dignitatis Humanae*».

In conformità alla norma costituzionale e nel solco della teologia del Vaticano II sulla libertà religiosa, nell'art. 9 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense viene precisato che «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento», e che «all'atto dell'iscrizione

²³ *Nostra aetate* 1,3.

²⁴ Cfr. Insegnamento della Religione Vicariato di Roma 15.11.1984.

gli studenti e i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Non rientra nella mia competenza - non avrei del resto il titolo per farlo - disquisire se, in virtù della predetta norma, l'I.R. sia semplicemente facoltativo o invece oggettivamente obbligatorio (lo Stato continuerà ad assicurare l'I.R.) e soggettivamente facoltativo, o se sarebbe meglio parlare di regime di facoltatività tutelata o guidata²⁵; né ritengo sia qui il momento di prospettare e discutere il problema della cogestione, che ha per soggetto operativo la Chiesa e lo Stato, per quanto concerne gli insegnanti di religione, la loro professionalità scientifica e didattica, i programmi, i testi scolastici, gli orari, etc. (materia complessa che sarà oggetto delle future intese tra le commissioni paritetiche della Conferenza Episcopale Italiana e del Governo italiano); tanto meno mi azzarderei trattare dell'insegnamento della religione nella scuola elementare, che in considerazione della sua peculiarità e complessità, merita un approfondimento puntuale in un articolo a parte.

A me preme sottolineare l'urgente e indifferibile necessità di una serena e intelligente opera di illuminazione e di responsabilizzazione dei genitori, degli studenti, degli insegnanti, degli operatori scolastici, sociali e pastorali, sul *valore insostituibile* della proposta religiosa offerta a *tutti* nella scuola statale, per il pieno sviluppo della persona dell'alunno e per il bene della società, in considerazione che, soprattutto oggi, l'edonismo, il relativismo morale, la «cultura» radical-borghese e il nichilismo stanno dissolvendo non pochi valori etici e umani che sono da salvare *anche* nella scuola perché si salvi la civile umana convivenza.

Pertanto, perché la scelta da fare sia pienamente rispondente al bene più autentico e vero dell'alunno, della famiglia e della società, s'impongono nell'ambito ecclesiale e civile atteggiamenti promozionali e costruttivi, con forti motivazioni ideali e con ricchezza di contenuti, perché il diritto di avvalersi dell'insegnamento di religione sia esigibile dalla quasi totalità dei genitori e degli alunni interpellati, prima che dalla scuola, dalla loro coscienza di battezzati, anche se non praticanti o indifferenti.

²⁵ G. Della Torre ibidem pag. 405.

Senza dubbio il problema dell'insegnamento della religione, così come si configura nella normativa concordataria del nuovo Accordo, non mi sembra completamente risolto. «Era giusto e opportuno - afferma padre Bartolomeo Sorge, direttore di Civiltà Cattolica, in una recente intervista²⁶ - che la Chiesa insistesse perché lo Stato garantisse nella scuola pubblica l'insegnamento della religione cattolica: non si tratta difatti di un «privilegio» accordato alla Chiesa, ma di un «servizio» che lo Stato deve alle famiglie e agli alunni cattolici che lo chiedono. Parimenti era giusto e opportuno che lo Stato tutelasse il diritto di scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento confessionale; e ciò per rispetto alla libertà di coscienza dei genitori e degli alunni. Però la soluzione data dal Concordato al problema dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, pur se giusta, non è completa. Essa, praticamente, priva dell'insegnamento religioso quegli alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento concordatario; e ciò nello stesso tempo in cui la riforma della scuola e gli stessi Patti ribadiscono che la cultura religiosa fa parte integrante della finalità della scuola».

A nessuno sfugge che la soluzione concordataria, anche se presenta elementi positivi di novità, è non facile e problematica per le difficoltà di attuazione che comporta. «Molti problemi, infatti, di carattere organizzativo e pedagogico, restano aperti e saranno affrontati con le intese tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana»²⁷, tra cui principalmente quello di non creare nessuna sorta di *vuoto scolastico*²⁸ per quelli che non intendono avvalersi dell'insegnamento concordatario, e quello di evitare concretamente *qualsiasi discriminazione*.

Concludo con l'auspicio, che dovrebbe essere certezza, che le future intese siano improntate a uno spirito di autentico servizio e di collaborazione, e, coerentemente, illuminate dal riconosciuto valore della cultura religiosa, quale elemento intrinseco alla scuola ed integrante delle sue finalità.

²⁶ Cfr. *Stampa Sera* lunedì 25 marzo 1985 pag. 3

²⁷ Cfr. Nota della Presidenza della CEI su l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato del 23 sett. 1984 n. 14.

²⁸ Onestà e correttezza culturale esigerebbe che si parlasse della proposta di legge del Senatore Scoppola e della impostazione dell'insegnamento della religione ipotizzato dallo stesso Scoppola, Pazzaglia ed altri. Per mancanza di spazio ne tratteremo in altra occasione.